



Ravenna, 8 marzo 2012

P.G. 25687/2012

Ordine del giorno sull'abrogazione delle norme che prevedono la reintroduzione del sistema di Tesoreria Unica

Premesso che:

- Il D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", ha previsto all'articolo 35, commi 8, 9 e 10, che i tesorieri o i cassieri dei Comuni provvedano a versare le disponibilità liquide ed esigibili depositate alla data del 24 febbraio presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale sino al 31 dicembre 2014;
- Il versamento deve essere effettuato per il primo 50% delle somme liquide ed esigibili a far data dal 29 febbraio e per il restante 50% a far data dal 16 aprile;
- tale obbligo sembra configurare una violazione delle disposizioni costituzionali, in particolare degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono il principio di equiordinazione fra i livelli di governo, piena autonomia nello svolgimento dei poteri e delle funzioni assegnate, nonché autonomia normativa in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle stesse funzioni. A questo si aggiunge una chiara lesione dei principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione e delle relative norme legislative di attuazione in ordine all'autonomia di entrata e di spesa propria dei Comuni che ha come preconditione organizzativa la piena disponibilità e gestione delle somme liquidi ed esigibili;
- tale previsione, ledendo l'autonomia potestativa ed organizzativa del comune, interviene in importanti rapporti contrattuali in corso, in quanto la tesoreria comunale è stata individuata dopo lo svolgimento di una gara pubblica. Tale rapporto contrattuale verrebbe così ad essere modificato *ope legis*, configurando così ipotesi di inadempimento a carico di una parte contrattuale, al di fuori della sua volontà;



- appare evidente il grave pregiudizio economico e finanziario a carico della finanza comunale, determinato dal minore rendimento riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle somme depositate dall'Ente presso la Tesoreria Unica, pari all'1%, rispetto a quello più favorevole contemplato nel vigente contratto di tesoreria (Euribor 3 m. + 1,06%), nonché dagli effetti di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, previste dall'art. 35, comma 13, del citato D.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAVENNA

Impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi, in tutte le sedi opportune e con il coinvolgimento dei Parlamentari locali, per sostenere la necessità dell'abrogazione delle disposizioni relative alla reintroduzione della Tesoreria Unica introdotte dall'art. 35 del D.L. n. 1/2012.

Buonocore Davide (IDV)

Cavicchioli Matteo (PD)

Fussi Alberto (PRI)

Ricci Sarah (SEL)

Rubboli Diego (Fed Sin)